



Comunicazione fax ai sensi dell'art. 43 del D P R 445/2000 e dell'art 45 del D.Lgs 82/2005.

> Al Presidente dell'A.A.T.O.5 Piazza Gramsci, 13 03100 Frosinone Fax nr. 0775/858157 c.a.: On. A. Iannarilli

> > Alla S.T.O. dell'ATO5 Via Firenze, nr. 53 03100 Frosinone Fax nr. 0775/835464 c.a.: <u>Ing. M. Pilozzi</u> Dott. E. Vivoli

Ep.c.

Alla Co.N.Vi.R.I. Via Cristoforo Colombo, n. 44 00147 Roma Fax nr. 06/57225244 c.a.: Prof. Ing. R. Passino

> Tutti i Sindaci della Provincia di Frosinone Loro Sedi

## OGGETTO: Vs. nota CONVIRI dell'8.11.2010 - canoni di concessione.

La presente, per doveroso chiarimento, in relazione a quanto rappresentato nella nota dell'8.11.2010 - a firma del Presidente On le Antonello Iannarilli, già contestata punto per punto, indirizzata alla Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche e conosciuta da Acea Ato 5 S.p.A. solo attraverso gli organi di stampa - circa il presunto inadempimento della scrivente Società relativamente al pagamento dei canoni di concessione per un ammontare pari ad € 14.592.000,00.

Considerato che, secondo quanto prospettato dalla stessa Autorità d'Ambito, tale infondato assunto verrebbe in rilievo, nei reciproci rapporti tra le parti, sotto plurimi profili (ai fini della determinazione tariffaria, dell'eventuale recupero del credito e addirittura della valutazione dell'eventuale ipotesi di risoluzione contrattuale per grave e protratto inadempimento), si rende doveroso fornire una corretta rappresentazione dei fatti nella prospettiva di prevenire il compimento di ulteriori atti illegittimi da parte dell'intestata Autorità che finirebbero danneggiare ulteriormente la scrivente Società, con consequenze pesantissime anche sui Comuni e sugli utenti del servizio.





Acea Ato5 SpA - Viale Roma snc - 03100 Frosinone Tel. +39 0775, 1881100 - Fax + 39 0775, 1881185 Codice Fiscale e Partita IVA 02267050603 - REA di Frosinone 140926 - Cap. Soc 120.000,00 i v. Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Acea SpA - C. F. 05394801004. ai sensi della art. 2497 bis



## Acea Ato 5

A tal fine, nel richiamare quanto già ampiamente evidenziato nella precedente corrispondenza, in ordine all'oggetto (note prott. n. 10929 del 18.05.2010, n. 15755 del 6.07.2010, n. 27874 e 27933 del 25.11.2009, che allegate alla presente ne formato parte integrante), si rappresenta quanto segue.

In via preliminare e assorbente, rispetto ad ogni ulteriore considerazione, si evidenzia che, essendo la quantificazione e il pagamento degli oneri concessori strettamente connessi alla tariffa del servizio, il relativo annullamento, da parte della Conferenza dei Sindaci, delle tariffe 2006-2009, rende assolutamente incerto e comunque indeterminato sia l'an che il quantum della pretesa avanzata dall'intestata Autorità.

Del resto non sfugge che essendo ampiamente e inutilmente decorso il termine del 31 marzo 2010 - espressamente indicato dalla stessa Conferenza dei Sindaci - come termine finale per la conclusione del procedimento di ri-determinazione delle tariffe 2006-2009, alcuna pretesa può essere seriamente avanzata dall'intestata Autorità d'Ambito.

Non sfugge, infatti, che la mancata determinazione tariffaria da parte dell'Ente d'Ambito - sulla base della valutazione e ponderazione delle relative componenti, tra cui la quantificazione dell'ammontare dei canoni di concessione e che ne assicuri la relativa remunerazione - impedisce di configurare alcun inadempimento in tal senso da parte della scrivente Società.

Quanto sopra vale, mutatis mutandis, anche con riferimento al canone di concessione relativo all'annualità 2010, dal momento che la relativa tariffa, peraltro ancora provvisoria (ancorata a quella del 2005 e nemmeno incrementata dall'inflazione programmata), non consente alla scrivente Società nemmeno il recupero dei "costi vivi" sostenuti dal medesimo per garantire la continuità del servizio pubblico.

D'altronde — pur nell'impossibilità, a causa del vostro ostracismo, di svolgere i richiesti accessi agli atti del procedimento, giuste note nr. 7269 del 31 marzo 2010, nr. 7548 del 6 aprile 2010, 8038 del 14 aprile 20109527 del 4 maggio 2010 e 12374 del 3 giugno 2010, non risulta che nell'ambito della determinazione della tariffa 2010, l'Ente abbia svolto alcuna istruttoria e che tenesse conto delle doverose valutazioni circa l'adeguata remuneratività e l'adeguatezza della medesima a garantire la copertura dei costi operativi (tra cui, appunto, quelli inerenti al canone di concessione).

Del resto non sfugge nemmeno che la Società si trova tutt'ora in una situazione di gravissima sofferenza e costretta a fronteggiare gli effetti pregiudizievoli dell'annullamento delle tariffe 2006-2009 da parte dell'Ente d'Ambito. Come noto, il suddetto annullamento ha determinato una profonda crisi economico-finanziaria, la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, la necessità della relativa ricapitalizzazione, la necessità di finanziamento straordinario della capogruppo Acea S.p.A. per assicurare la continuità della gestione ordinaria. La Società è stata,

J. Sames



## Acea Ato 5

inoltre, costretta all'adozione di misure straordinarie che hanno inciso su rapporti con il personale, su fornitori e sul livello del servizio.

In ogni caso, come già anticipato nella precedente corrispondenza in ordine all'oggetto, si ribadisce che la quantificazione del canone di concessione dovrà essere adeguata alle vigenti previsioni normative ed all'orientamento espresso dalla Co.N.Vi.R.I., circa i costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'Ambito che, lungi dal ricadere in tariffa, dovrà essere posta a carico dei singoli Enti locali sulla base delle rispettive quote di partecipazione all'Autorità d'Ambito.

Inoltre, con riferimento ai canoni di concessione relativi alle annualità 2008 e 2009 si evidenzia, sin d'ora, che nella relativa quantificazione, l'Ente d'Ambito dovrà altresì tenere conto delle somme che la scrivente Società è stata costretta a corrispondere ai Consorzi di Bonifica, a causa del mancato adeguamento della vigente Convenzione alla disciplina regionale di riferimento.

Infine, non può sottacersi che la Società - nella prospettiva di consentire ai Comuni di onorare il pagamento delle rate dei mutui gravanti sui medesimi - ha più volte rappresentato la propria disponibilità anche all'individuazione di soluzioni provvisorie, nell'ambito del secondo Tavolo di Conciliazione, avviato in data 31/7/2010, finalizzato alla definitiva determinazione della tariffa 2010.

Tuttavia – pur a fronte della dichiarata disponibilità – incomprensibilmente e senza formalizzare alcuna comunicazione in merito, l'Ente d'Ambito non ha fin qui adottato alcun provvedimento, impedendo così qualsivoglia soluzione delle problematiche accennate.

Alla stregua delle considerazioni sopra rappresentate è evidente che:

- a) deve escludersi qualsivoglia inadempimento e/o responsabilità della scrivente Società in relazione al pagamento dei canoni di concessione;
- b) il presunto credito vantato dell'Ente d'Ambito è assolutamente incerto e comunque indeterminato sia l'an che il quantum;
- c) nessuna richiesta può essere fatta prima della rideterminazione delle tariffe 2006 - 2009 - deliberazione 5 del 21 dicembre 2009 della Conferenza dei Sindaci - e della determinazione della tariffa 2010.

Il Pres*i*ndente

//Malmalichi)

Ferma restando ogni e qualsiasi azione a tutela della scrivente Società, in qualsiasi sede amministrativa e giurisdizionale, si diffida Codesta Autorità d'Ambito ad assumere ulteriori atti, fatti, comportamenti o omissioni che risultino pregiudizievoli.

Distinti saluti.

L'Amministratore Delegato

(Stefano Magini)

May

Acea Ato5 SpA - Viale Roma snc - 03100 Frosinone Tel. +39 0775,1881100 - Fax + 39 0775,1881185

Codice Fiscale e Partita IVA 02267050603 - REA di Frosinone 140926 - Cap. Sac. 120.000,00 i v. Società soggetta alla direzione ed al coordinamento di Acea SpA - C F 05394801004 ai sensi dell'art 2497 bis

СC